

Imposte dirette

L'articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973 prevede che gli avvisi di accertamento relativi ad imposte dirette devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Volendo rendere attuale questo precetto

Le scadenze

Periodo d'imposta	Anno della dichiarazione	Decadenza dell'accertamento	Decadenza se omessa dichiarazione
2007	2008	31/12/2012	31/12/2013
2008	2009	31/12/2013	31/12/2014
2009	2010	31/12/2014	31/12/2015
2010	2011	31/12/2015	31/12/2016
2011	2012	31/12/2016	31/12/2017
2012	2013	31/12/2017	31/12/2018
2013	2014	31/12/2018	31/12/2019
2014	2015	31/12/2019	31/12/2020

normativo, ne deriverà che entro quest'anno – ossia entro il 31 dicembre 2014 – dovranno essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta anno 2009 (dichiarazione presentata nel 2010) e che quindi – in via ordinaria – non è più possibile per l'amministrazione notificare un avviso di accertamento per i periodi d'imposta pregressi all'anno 2009. Tuttavia, ci sono delle eccezioni a questa regola generale. E così, il comma 2 del citato articolo 43, prevede l'aumento di un ulteriore anno nel caso in cui il contribuente abbia completamente omesso di presentare la dichiarazione, o abbia presentato una dichiarazione nulla, in base alle disposizioni del Titolo I dello stesso Dpr 600/73.

L'Iva

L'articolo 57 del Dpr 633/72 prevede per l'Iva le stesse regole previste per le

imposte dirette, e quindi: gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti Iva devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o al quinto anno in caso di omessa presentazione della dichiarazione.